

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 236 DEL 19 SETTEMBRE 2018

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA S.R. EX S.S. 156 MONTI LEPINI NEL TRATTO PROSEDI LATINA – SVINCOLO DI PONTINIA (KM 9+200) ALLO SVICOLO DI SEZZE (KM 15+821) II LOTTO.

Approvazione istanza disapplicazione della penale art. 22 del D. M. 145/2000.

CUP F66G02000150001

CIG 26301661A 5

Cod. Commessa : D-1006-002-NV983-42009

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- la data fissata per l'ultimazione contrattuale dei lavori in oggetto è quella del 13.04.2016;
- in data 27-05-2016 è stato sottoscritto apposito verbale di consistenza ed accertamento di parte delle opere oggetto dell'appalto: quelle relative alla realizzazione dell'asse principale, a seguito del quale il Direttore dei lavori prendeva atto, in pari data, dell'ultimazione dei lavori relativi all'asse principale;
- in data 08.06.2016, con prot. 1626/16/LAV del 09.06.2016 è stato sottoscritto apposito verbale di consegna anticipata delle opere oggetto dei verbali di consistenza ed accertamento di cui al punto precedente, con conseguente apertura la traffico dell'asse principale (della strada);
- in data 17-06-2016 è pervenuta ad Astral S.p.a., prot. 0011218, la nota dell'ATI prot. DST/CDP prot. MONTILEP/I 6 del 15-06-2016 con la quale la stessa ha richiesto un termine suppletivo a quello contrattuale;
- in data 28.07.2016 è pervenuta ad Astral S.p.a., prot. 14497, la nota dell'ATI prot. DST/CDP prot. MONTILEP/I 11 del 22-07-2016 con la quale si è data formale comunicazione di ultimazione di tutti i lavori contrattuali;
- in data 03.08.2016 il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con il Geom. Davide Messi, rappresentante dell'Impresa, ha eseguito un sopralluogo sul cantiere in oggetto, da cui è emerso che i lavori di che trattasi sono stati effettivamente ultimati in data 22.07.2016 e conseguentemente ha emesso il certificato di ultimazione lavori;

- sulla scorta delle date innanzi riportate si desume che, per quanto attiene ai lavori relativi all'asse principale gli stessi sono stati ultimati e presi in carico da Astral S.p.a. in data 27-05-2016, pertanto con 44 giorni (quarantaquattro) di ritardo rispetto al termine contrattuale, mentre i lavori relativi al Brivolco sono stati ultimati in data 22.07.2016, quindi con 100 giorni di ritardo;
- il Direttore dei lavori, per le ragioni innanzi esposte ha stimato un ritardo complessivo pari a (44+56) 100 giorni, calcolando l'importo della relativa penale

CONSIDERATO CHE

- in data 04.04.2018, con nota di pari data prot. 0011422 a firma del Direttore dei lavori e del Responsabile del procedimento, si è data comunicazione all'ATI, e per conoscenza, alla Commissione di collaudo, che dai documenti sul conto finale redatti dal D.L. è risultata la valutazione di una penale per ritardo ed il relativo ammontare;
- in data 17.04.2018 Astral S.p.a. ha acquisito al prot. 0013541 la nota dell'ATI del 12.04.2018 con la quale la stessa ha presentato istanza per la disapplicazione della penale, nota inviata anche alla Commissione di collaudo per conoscenza;
- in data 03.05.2018 si è tenuta una riunione con il Direttore dei lavori, i componenti la Commissione di Collaudo, il Responsabile degli espropri della Regione Lazio, Ing. Massimo Paoluzi (RUP Espropri) ed il subentrato Responsabile del procedimento. Nel corso dell'incontro sono state analizzate le varie fasi dell'appalto ed il suo andamento, allo scopo di fornire ai collaudatori elementi utili alla loro attività. In quella sede, si è discusso anche delle istanze dell'ATI innanzi richiamate ed il RUP ha invitato – ai sensi del comma 5 dell'art. 22 DM 145/2000 - il Direttore dei lavori e la Commissione di collaudo a redigere una propria relazione in ordine alla istanza di disapplicazione delle penali;
- in data 29.05.2018 con nota prot 0018504 il Direttore dei lavori ha inviato al RUP ed alla Commissione di Collaudo la propria relazione sulle riserve il cui contenuto è di seguito sintetizzato. In via preliminare, il Direttore dei lavori ha riconosciuto che, a causa della dilatazione dei tempi di esecuzione e dei diversi termini di consegna dell'opera principale e di quella accessoria (il Brivolco), è possibile ipotizzare che l'opera sia di fatto stata eseguita in più parti e, pertanto, si può applicare il seguente: *“Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi”*;
- per quanto attiene all'opera principale, ha osservato inoltre il Direttore dei lavori, il ritardo non è imputabile all'ATI, mentre per il ritardo afferente il Brivolco ritiene responsabile l'A.T.I. : *“... l'appaltatore non poteva di fatto evitare almeno in parte... lo slittamento temporale dell'esecuzione dei lavori.”* . Rappresenta, infatti, che i lavori relativi alla Perizia 3 fase 1, ancorché il verbale di consegna degli stessi fosse datato 07.08.2014 hanno avuto inizio, di fatto, in data 21.01.2015, dopo il deposito al Genio Civile del progetto e la sottoscrizione del verbale con RFI avvenuta in data 13.01.2015; pertanto lo slittamento dei tempi è avvenuto per fatti non imputabili all'ATI;

- sulla scorta delle motivazioni sinteticamente innanzi illustrate, il Direttore dei lavori ha rimodulato la penale limitandola ai soli lavori del “Brivolco”, stabilendo il ritardo in 15 giorni; inoltre, sulla base della penale giornaliera ricalcolata con il principio delle consegne parziali ha fissato l’importo della penale in € 29.731,65;
- in data 20.07.2018, la Commissione di Collaudo in corso d’opera ha inviato al RUP ed al Direttore dei Lavori la nota prot. Astral S.p.A. n. 0024104 di pari data, proponendo di ritenere decaduta la riserva 25 – *Illegittima applicazione di penale per ritardo* (iscritta dall’ATI) a seguito della realizzazione da parte dell’A.T.I. di opere di importo superiore all’importo della penale;
- in data 24.07.2018, il Responsabile del Procedimento ha inviato la propria relazione, prot. 2130/18/LAV, ai sensi dell’art. 22 del D.M. 145/2000 ed i relativi allegati

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE

- è possibile procedere, ai sensi dell’art. 22, comma 5, del D.M. 145/2000;
- il Dirigente proponente dichiara espressamente che il presente provvedimento è suscettibile di pubblicazione sul sito aziendale, Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Gara e Contratti, Delibera a contrarre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 2, del D.Lgs 33/2013;

PRESO ATTO

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta di una proposta di Determinazione n. 138/2018 dell’Area Progettazione lavori e Espropri, che, in esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017, è stata sottoscritta dal RUP, Ing. Angelo Gargano, siglata dal Direttore dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero, e vistata, all’esito delle verifiche di competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché dal sottoscritto;
- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico

PRESO ALTRESI’ ATTO

- dell’art. 22, comma 5, del D.M. 145/2000;
- dell’istanza di disapplicazione della penale inoltrata dall’A.T.I.;
- della relazione del RUP prot.2130/18/LAV e relativi allegati

DETERMINA

- di accogliere le motivazioni del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e la Commissione di Collaudo, circa la disapplicazione della penale richiesta dall'A.T.I. INTEGRA Soc. Coop. (Mandataria) e MONACO S.p.a.;
- di accogliere la richiesta avanzata dall'A.T.I. succitata con nota del 12.04.2018 acquisita al protocollo Astral n. 0013541 del 17-04-2018, di disapplicazione della penale;
- di dare atto che la disapplicazione della penale non comporta alcun onere economico per la stazione appaltante e che il presente provvedimento non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore oltre a quanto previsto negli atti di contabilità e collaudo;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; all'Area Progettazione Lavori ed Espropri; all'Area Amministrazione; all'Area Affari Societari ed all'Area Affari Legali, Gare e Sinistri;
- di incaricare l'Ufficio Comunicazione ad adempiere, per conto del RUP, gli oneri di pubblicità prescritti dal D.Lgs 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali

Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico

Ing. Antonio Mallamo